



News tecnica n. 41/4

16 dicembre 2016

Protocollo d'intesa dati pluviometrici

Su

I BURC n. 84 del 12 dicembre scorso è stata pubblicata la Delibera di Giunta Regionale n. 692 avente ad oggetto: *“Approvazione schema di protocollo di intesa tra ANCE Campania e Regione Campania per la condivisione e l'utilizzo dei dati meteorologici e pluviometrici funzionali agli adempimenti in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (Decreto n. 95422 del 15 aprile 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali).”*

Infatti, ANCE Campania già dal mese di ottobre nell'ambito dei servizi che offre alle Associazioni territoriali, ha ottenuto dalla regione Campania i dati pluviometrici relativi al mese precedente al verificarsi dell'evento, suddivisi per le province della regione.

Pertanto, gli uffici di ANCE Campania trasmettono i dati relativi al mese precedente a ciascuna provincia. Oggi, con la pubblicazione della Delibera e del relativo schema di Protocollo ANCE Campania diventa interlocutore unico con gli uffici regionali per le tematiche afferenti questo servizio. Da *ANCE Campania*.



Sommario:

- ◆ Protocollo d'intesa dati pluviometrici
- ◆ In calo la Cassa Integrazione Guadagni
- ◆ Indice riparto fondi difesa del suolo
- ◆ Tecnico competente in acustica
- ◆ Sentenza del TAR Lazio su bando diviso in lotti
- ◆ Il Consiglio superiore dei lavori pubblici sull'applicazione delle NTC
- ◆ Nuovo regolamento sulla sicurezza degli ascensori

Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale.

In calo la Cassa Integrazione Guadagni

Cassa integrazione in calo anche a novembre: il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate e' stato pari a 37,8 milioni, in diminuzione del 27,5% rispetto allo stesso mese del 2015 (52,1 milioni).

Lo rende noto l'Inps, spiegando che le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a novembre sono state 10,2 milioni (+48,4% a/a). Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate e' stato invece pari a 24,5 milioni, registrando una diminuzione pari al 34,6% a/a. Per quanto riguarda gli interventi in deroga sono stati pari a 3 milioni di ore autorizzate a novembre, registrando un decremento del 60,2%. Nel mese di ottobre sono inoltre state presentate 16 domande di ASpl, 6 domande di miniASpl e 252.018 domande di NASpl. Nello stesso mese sono state inoltrate 1.036 domande di disoccupazione e 4.613 domande di mobilita', per un totale di 257.689 domande, con un calo dello 0,4% rispetto al mese di ottobre 2015 (258.691 domande). Da Italia Oggi.



Indice del riparto fondi per la difesa del suolo

L'Unità di missione Italia Sicura ha appena chiuso il percorso di un Dpcm che fissa gli indicatori di rischio dei diversi territori. Può sembrare un dato solo tecnico, ma avrà una grande importanza per i finanziamenti futuri.

Tramite le percentuali indicate dal provvedimento, infatti, sarà individuato nei prossimi anni il riparto di tutte le risorse per la messa in sicurezza del territorio. A partire da quelle del fondo progettazione, ormai prossimo al via libera finale.

Il Dpcm che contiene gli indicatori, per la precisione, è stato appena firmato. Mauro Grassi, responsabile tecnico dell'Unità di missione spiega qual è la filosofia che sta dietro il provvedimento: «L'idea di questo lavoro è nata discutendo la possibilità di distribuire le risorse sulla base di indicatori quantitativi oggettivi, scientificamente fondati, senza più fare riferimento a elementi basati sulla congiuntura politica». Il tema è quello della ripartizione dei fondi tra le Regioni. In pratica, si fissano dei paletti per indicare a monte quali sono le aree a maggiore rischio che, quindi, necessitano più risorse.

«Il nostro obiettivo era elaborare un indicatore specifico per il dissesto idrogeologico, per questo ci siamo messi al lavoro con Ispra». Nella sostanza, sono state elaborate delle tabelle che valutano anzitutto due elementi: l'area delle Regioni e la popolazione residente. Ai due fattori, però, non viene dato lo stesso peso. «Visto che parliamo di investimenti sul territorio, più che la popolazione conta per l'appunto il territorio». Quindi, l'estensione in chilometri quadrati pesa per il 70% mentre il numero di persone residenti pesa per il 30%.

Per dare una definizione maggiore a questi parametri, che da soli non bastano, sono stati poi calcolati una serie di indicatori di rischio, sulla base dei dati di Ispra: riguardano frane, alluvioni, erosione costiera e valanghe. Tutti questi elementi sono stati misurati considerando i danni che possono essere portati alla popolazione residente e ai diversi siti presenti nelle Regioni. Da tutti questi numeri viene fuori un parametro unico, che misura il grado di rischio delle diverse zone. Tenendo presente che «abbiamo corretto l'indicatore per tutelare le Regioni più piccole, che altrimenti sarebbero state penalizzate» e che tutti questi numeri sono stati approvati dalle Regioni».

Viene, così, fuori una classifica del rischio. Il più alto lo ritroviamo in Lombardia, che ottiene un indice di rischio del 9,5%, il più elevato in assoluto. Al secondo posto c'è l'Emilia Romagna, con un indice del 7,8%. Più indietro la Toscana, con il 7,7%, e Sicilia e Piemonte con il 7,6%. Intorno a quota 6% ci sono diverse aree: Puglia, Campania, Lazio, Veneto. In generale, comunque, l'indice attribuisce più quote alle Regioni del Nord che, complessivamente, viaggiano circa intorno al 60%. Anche se c'è da considerare che questo riparto non potrà superare la divisione degli Fsc, solitamente attribuiti al dissesto: in quel caso c'è una rigida divisione che dà al Mezzogiorno almeno l'80% dei fondi. Da Edilizia e Territorio.



Tecnico competente in acustica



È iniziato alla Camera l'esame dei due decreti legislativi in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, approvati dal Consiglio dei Ministri alla fine di novembre.

Si tratta di due provvedimenti volti ad armonizzare la normativa nazionale, in attuazione della delega di cui all'articolo 19 della **Legge Europea 2013 bis (Legge n. 161/2014)**.

Il **primo dei due decreti** modifica e integra il **Dlgs 194/2005** relativo alla gestione del rumore ambientale, e la legge quadro sull'inquinamento acustico (**Legge 447/1995**) e disciplina la figura professionale di tecnico competente in materia di acustica

Il tecnico competente in acustica Viene aggiornata la disciplina dell'attività e della formazione della **figura professionale** di tecnico competente in materia di acustica. In particolare vengono individuati i criteri generali per l'esercizio di tale professione, si disciplina l'elenco nominativo dei soggetti abilitati istituito presso il Ministero dell'ambiente e i requisiti necessari per la relativa iscrizione.

Viene istituito il tavolo tecnico nazionale di coordinamento presso il Ministero dell'ambiente e si adegua la Legge quadro sull'inquinamento acustico alle nuove disposizioni riguardanti **l'abilitazione all'esercizio della professione** introdotte dallo schema di decreto in esame.

Mappature acustiche e valutazione di impatto acustico Il decreto introduce l'obbligo di redazione delle mappature acustiche secondo i criteri e le specifiche dettati dalla **Direttiva Inspire (2007/2)** e prevede, a decorrere **dal 31 dicembre 2018**, metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti dalla **Direttiva 2002/49/CE**.

Il provvedimento, inoltre, modifica le modalità e i termini di presentazione della relazione sullo stato acustico del Comune e prevede che la **valutazione di impatto acustico** di infrastrutture di trasporto (lineari, aeroportuali e marittime) deve considerare i casi di concorrenza tra le diverse infrastrutture interessate.

Prevede l'emanazione di nuovi regolamenti per le **sorgenti di rumore attualmente non considerate** dalla normativa e l'aggiornamento della disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di **attività sportive**. Alla definizione di 'sorgenti sonore fisse' vengono aggiunti gli **impianti eolici**.

Inquinamento acustico da macchine rumorose Il **secondo decreto** ha l'obiettivo di colmare un vuoto normativo relativo alle macchine rumorose operanti all'aperto e regolamentate dalla **Direttiva 2000/14/CE**, importate da Paesi extracomunitari e che sono poste in commercio nella distribuzione di dettaglio, per le quali non sia stata prodotta la certificazione e la marcatura CE, e a prevenire pertanto possibili procedure di infrazione nei confronti dell'Italia. Da Edilportale.



Sentenza del TAR Lazio su bando diviso in lotti

Il divieto di partecipazione di imprese collegate alla stessa gara non vale se l'intervento è diviso in lotti. La precisazione arriva dal Tar Lazio ed è alla base di una sentenza (n.12461/2016, pubblicata il 13 dicembre) con cui i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso di un'impresa annullando la scelta del Comune di Roma di escluderla dalla competizione.

All'esame del Tar finisce l'assegnazione di un accordo quadro per la manutenzione degli ascensori in funzione negli immobili di proprietà o «di pertinenza» del Comune di Roma. La gara è suddivisa in quattro lotti. L'impresa Arm Lift viene esclusa quando si scopre che una sua controllata (al 99,82%) partecipa alla stessa gara.

Scelta sbagliata, secondo i giudici, che sottolineano come le due imprese, sebbene tra loro collegate, correvano per due lotti diversi. E le norme del codice appalti che prevedono l'esclusione delle imprese tra loro collegate che partecipano alla stessa procedura (articolo 80, comma 5, lettera m) non trovano non trova «applicazione nell'ipotesi in cui le offerte presentate dalle imprese si riferiscano a lotti diversi». «Ciò - si legge nella sentenza - in quanto un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l'indizione non di un'unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un'autonoma procedura che si conclude con un'aggiudicazione (cfr., ex plurimis TAR Napoli, sez. I, sentenza n. 5572 del 2.12.2015, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3241 del 26.6.2015; TAR Lazio, sez. II[^] ter, sentenza n. 6048 del 5.5.2015)». da *Edilizia e Territorio*.



Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sull'applicazione delle NTC

P

aletti più precisi per l'applicazione delle nuove Ntc. Mentre i tempi per approvare l'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni continuano ad allungarsi (la riunione della Conferenza unificata che avrebbero dovuto licenziare il testo era programmata per oggi, ma è stata cancellata), il Consiglio superiore dei lavori pubblici porta ancora limature al provvedimento. E, stavolta, in raccordo con quanto stabilito dal Codice appalti, fissa in maniera più chiara i paletti per l'entrata in vigore delle nuove norme. Stabilendo un periodo di cinque anni entro il quale tutte le gare affidate, per applicare le vecchie regole, dovranno essere chiuse. Altrimenti, si ricadrà nel nuovo regime. Fanno eccezione le opere private: per loro fa fede la data di deposito del progetto e non ci sono termini per chiudere i cantieri.

Le modifiche sono arrivate nella riunione del 7 dicembre scorso, che si è tenuta presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In quella sede è stato riesaminato l'articolo 2, che riguarda l'ambito di applicazione e le disposizioni transitorie del testo. La decisione dell'organo tecnico del ministero delle Infrastrutture, in sostanza, è stata di rivedere le regole di ingaggio per l'attivazione delle nuove norme, chiarendole meglio.

Nel testo è stato, anzitutto, inserito un riferimento al Codice appalti, il Dlgs n. 50/2016, entrato in vigore ad aprile. In raccordo con quelle norme, si possono applicare le regole vecchie in tre casi: per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni. Quindi, fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento «si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni» ai cantieri già aperti, ai lavori e ai progetti già affidati. Questo regime speciale è valido «fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi».

Un'attenzione particolare andrà dedicata «alla seconda e alla terza fattispecie»: i lavori e i progetti già affidati. In questi casi, la facoltà di utilizzare le vecchie norme serve ad evitare di buttare nel cestino elaborati già completati. Questa possibilità, però, non è un via libera a tempo indeterminato. Per evitare che da questo regime speciale nascano abusi, il nuovo articolo 2 individua un arco temporale di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'aggiornamento, entro il quale i cantieri andranno chiusi e le opere collaudate. Con una precisazione ulteriore, valida solo per le progettazioni (definitive ed esecutive) già affidate: «Detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008». Non si potrà fare ricorso a norme precedenti.

L'articolo 2, però, prevede anche un'appendice per le opere private. Quelle «le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni» potranno continuare ad applicare le Norme tecniche previgenti fino alla fine dei lavori e al collaudo statico. In questi casi, quindi, vale il deposito del progetto esecutivo e non c'è un limite temporale massimo entro il quale completare le opere.



Nuovo regolamento sulla sicurezza degli ascensori

Il Consiglio dei Ministri del 14 dicembre scorso ha approvato in via definitiva il **regolamento** di attuazione della **direttiva 2014/33/Ue** relativa agli ascensori, ai componenti di sicurezza degli ascensori e al loro esercizio.

Il regolamento contiene le nuove disposizioni sugli adempimenti per i nuovi ascensori mentre è assente l'**obbligo di adeguamento di sicurezza** per impianti ante 1999. Inoltre non viene confermata la norma sulla commissione d'esami per l'**abilitazione dei manutentori**, presente nella precedente bozza approvata dal Consiglio dei Ministri dello scorso giugno.

Sicurezza "vecchi" ascensori: rimandato l'adeguamento Il Governo, pur non avendo inserito l'obbligo di adeguamento per ascensori installati prima dell'entrata in vigore del **DPCM 162/1999**, ha accolto le osservazioni di Consiglio di Stato, Camera e Senato in merito all'urgenza della questione **come raccomandazione per il futuro**, in modo tale da fare ulteriori approfondimenti sulla valutazione dell'impatto di tale intervento.

Infatti, la scelta di non intervenire sugli ascensori in servizio **installati anteriormente al 1999 era stata approvata dal Consiglio di Stato** che, pur ritenendo "la scelta di non intervento legittima" aveva segnalato al Governo l'**esigenza di provvedere con urgenza**.

Anche le Commissioni di Camera e Senato hanno segnalato la necessità che il Governo "preveda modalità di **verifica per l'aggiornamento dei requisiti di sicurezza** degli ascensori anti 1999".

Ascensori: abilitazione installatori Rispetto all'ultimo schema di regolamento approvato, la disposizione che avrebbe accelerato il ripristino delle istituzioni competenti in materia di **rilascio dei certificati di abilitazione** all'esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi è stata completamente espunta dal testo, con riserva di riproporla in seguito in altra sede, come norma primaria.

Infatti, nonostante la norma sulle commissioni **d'esami per l'abilitazione dei manutentori** fosse stata oggetto anche di sollecitazioni parlamentari e di impegni del Governo, il Consiglio di Stato aveva osservato che "per quanto l'esigenza fosse meritevole e la soluzione attendibile, la norma era priva di base legale".

Regolamento ascensori: cosa prevede Il regolamento si applicherà agli **ascensori**, intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni, e ai **componenti di sicurezza per ascensori**, prodotti da un fabbricante nell'Unione europea oppure importati da un paese terzo.

Sono esclusi gli ascensori inseriti in contesti particolari come gli ascensori da cantiere, gli impianti a fune, quelli progettati a fini militari, quelli usati nelle miniere ecc.

Il provvedimento tiene conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la **commercializzazione dei prodotti**, di principi generali della marcatura CE e di stato compatibile. Garantisce, quindi, un **elevato livello di protezione della salute e della sicurezza** delle persone e dei beni, grazie a nuovi standard di conformità degli ascensori e dei componenti (tabelle allegato al regolamento), e assicurare una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

Sono previsti, infatti, nuovi **obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori**; ad esempio gli installatori devono conservare tutta la documentazione tecnica che dimostri la conformità dell'ascensore, i fabbricanti devono garantire che i componenti di sicurezza siano conformi e nel caso di difformità devono prevedere il ritiro del componente.

Il regolamento prevede anche che **gli eventuali lavori** per problematiche evidenziate dai controlli su precisione di fermata e livellamento tra ascensore e piano d'arrivo **possano solo essere suggeriti** dai manutentori; sarà il condominio a scegliere se eseguirli o meno. Da Edilportale.